



SEGRETERIA GENERALE

Roma, 28 marzo 2020
057.C

**Alle Associazioni Territoriali Fiva
Ai Dirigenti Federali
Loro indirizzi**

OGGETTO: D.P.C.M 22 marzo 2020 – Chiarimenti

In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute da molte Associazioni, concernenti la possibilità di vendita di talune merceologie, anche in considerazione dei successivi chiarimenti ministeriali, si precisa quanto segue.

DISCIPLINA GENERALE

Si premette che l'art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM in oggetto conferisce al Ministro dello sviluppo economico la facoltà di modificare l'elenco dei codici delle attività industriali e commerciali non sospese individuate dall'allegato 1 al DPCM medesimo. Il Ministro interessato ha emanato in data 26 marzo il decreto che sostituisce l'allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020 e che produce effetto dalla medesima data. Pertanto è a questo decreto che bisogna fare riferimento per valutare la possibilità di restare aperti o chiusi.

I codici ATECO del commercio su aree pubbliche (478.1 per i prodotti alimentari, 478.2 per i tessili, l'abbigliamento e le calzature, 478.9 per gli altri prodotti non alimentari) non compare fra le attività che possono restare aperte.

Tuttavia, resta pienamente applicabile la disposizione contenuta del Decreto che definisce come sempre consentita (cfr. lettera f) l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna dei prodotti agricoli e alimentari. E' dunque evidente che in questa definizione rientra ogni attività, inclusa quella svolta dal commercio su aree pubbliche, in materia di prodotti alimentari.

Deve, in questo senso, anche considerarsi la diversa modalità di svolgimento dell'attività : su posteggi (mercati o posteggi isolati) ovvero in forma itinerante, laddove i codici ATECO non distinguono più, diversamente dal passato, la forma di attività. Conseguentemente, la norma di carattere generale deve essere applicata in entrambe le forme.

MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Si ricorda che nei mercati, siano essi all'aperto su strada oppure coperti ovvero su aree attrezzate nonché nei posteggi isolati, può essere svolta solo e soltanto l'attività di vendita di generi alimentari e non anche di generi di prima necessità. Tuttavia deve essere sempre garantita la distanza di un metro a cura del soggetto gestore del mercato e del banco, a pena di chiusura dell'attività.

Sempre che le Ordinanze dei Presidenti delle Regioni oppure dei Sindaci non dispongano la chiusura totale dei mercati e delle attività stesse. In questo senso il recente Decreto Legge 19/2020, nel dettare disposizioni innovative in materia di poteri di Ordinanze (*a tale proposito torneremo con alcuni chiarimenti in apposita circolare*), stabilisce che esse comunque – laddove adottate – restino in vigore per ulteriori dieci giorni a partire dal 26 marzo (cfr. art.2 comma 3).

COMMERCIO ITINERANTE

Si richiama la disciplina prevista per i mercati e i posteggi isolati per la vendita dei soli prodotti alimentari. La vendita dei prodotti non alimentari si deve ritenere preclusa.

RISTORAZIONE SU POSTEGGI ISOLATI, IN FORMA ITINERANTE E CONSUMO SUL POSTO

La norma interessa le paninerie, piadinerie e similari che esercitano su posteggi isolati, nei mercati e in forma itinerante. Ad avviso della scrivente Federazione dette attività non sono consentite sia per la disposizione normativa, che stabilisce la sospensione delle attività di somministrazione e ristorazione per i relativi codici ATECO (51.) sia per una evidente assimilazione con le attività di preparazione di alimenti per il consumo immediato.

CONSEGNE A DOMICILIO

La consegna dei prodotti a domicilio si deve ritenere consentita nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto e nel rispetto delle ulteriori misure precauzionali relative alla distanza interpersonale. Infatti l'allegato I del Decreto in oggetto consente il commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato via internet, per corrispondenza, radio e telefono. Salvo che il Governo dovesse dettare espressa e diversa indicazione, si reputa possibile la consegna a domicilio anche per beni non inclusi tra quelli di cui all'allegato I.

VENDITA DI SEMI, PIANTE E FIORI ORNAMENTALI, PIANTE IN VASO

L' art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020 consente espressamente l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di "prodotti agricoli", consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Poiché tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell'allegato 1 dello stesso Dpcm "coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali", con codice ATECO "0.1.", per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione si deve ritenere che sia ammessa l'apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ivi compresi quelli relativi al commercio su aree pubbliche, sempre nel rispetto delle norme igienico sanitarie e precauzionali disposte dal Decreto.

Con riserva di successive comunicazioni si inviano i migliori saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

(dr. Armando Zelli)